

**COMUNE DI DUGENTA**

*Provincia di Benevento*



***REGOLAMENTO***  
***PER LA GRADUAZIONE, IL***  
***CONFERIMENTO E LA REVOCADegli***  
***INCARICHI***  
***DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.)***

*(aggiornato al CCNL 2019/2021)*

*Approvato con Delibera di G.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_*

# INDICE

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Strutture organizzative e incarichi di Elevata Qualificazione

Art. 3 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

Art. 4 Criteri per la graduazione ed il calcolo della retribuzione di posizione

Art. 5 Conferimento e revoca degli incarichi di E.Q.

Art. 6 Conferimento di singoli servizi ai Responsabili di Area

Art. 7 Valutazione annuale

Art. 8 Norme finali e rinvii

## **Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.), in ossequio a quanto disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali - Triennio 2019 – 2021 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 2 - Strutture organizzative e incarichi di Elevata Qualificazione**

1. Tutti i Responsabili, appartenenti all'Area dei Funzionari ed elevata qualificazione del sistema di classificazione del personale, sono candidati all'incarico a termine di elevata qualificazione, graduato nel rispetto del presente Regolamento.
2. La Responsabilità dell'Area è attribuita con specifica disposizione del Sindaco, mediante lo strumento del Decreto sindacale.
3. Si rimanda al CCNL 2019/2021 (art. 16 "Incarichi di Elevata Qualificazione") per la disciplina completa.

## **Art. 3 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato**

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 del CCNL 2019/2021 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
3. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.
4. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico *ad interim* relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento *ad interim*. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

#### **Art. 4 - Criteri per la graduazione ed il calcolo della retribuzione di posizione**

1. Il presente Regolamento recepisce, in tema di retribuzione di posizione, le nuove indicazioni del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021.
2. La pesatura degli incarichi di E.Q. è di competenza del Nucleo Interno di Valutazione ed è effettuata nel rispetto degli indicatori di cui alla tabella allegata al presente Regolamento (All. A).
3. La proposta di pesatura, effettuata dal Nucleo Interno di Valutazione, viene valutata dal Sindaco, che la recepisce con Decreto Sindacale, con eventuale contestuale nomina dei titolari di incarico di E.Q.
4. La graduazione della retribuzione di posizione per i titolari di incarichi di E.Q. è determinata in base ai parametri di cui all'allegata tabella al presente Regolamento (All. B) dove ad ogni range di punteggio corrisponde la traduzione in termini economici.

#### **Art. 5 - Conferimento e revoca degli incarichi di E.Q.**

1. Il Sindaco, con Decreto sindacale, conferisce gli incarichi di Elevata Qualificazione ai Responsabili di Area, tenendo conto delle attribuzioni di responsabilità dei servizi, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale dell'Area Funzionari ed elevata qualificazione.
2. Negli atti di conferimento dell'incarico di E.Q. è stabilito il compenso della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti con decreto per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Non possono, comunque, superare la durata del mandato dell'Amministrazione Comunale.

4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo professionale.

### **Art. 6 - Conferimento di singoli servizi ai Responsabili di Area**

1. Il Sindaco può stabilire, con decreto, che singoli servizi afferenti ad una determinata Area siano trasferiti ad altro Responsabile, senza per questo determinare il passaggio di titolarità dell'intera area ed escludendo, altresì, il riconoscimento della indennità di posizione.
2. È possibile attribuire ad altro Responsabile determinati servizi di un'Area nei casi di concreta impossibilità del Responsabile dell'Area di evadere, per mancanza di tempo (ad es. lavoratore part-time o in scavalco) gli stessi, ovvero nei casi di conclamata incompetenza professionale e, in ogni caso, per garantire la continuità dei servizi, evitando così il blocco delle attività.
3. Il corretto espletamento dei servizi attribuiti ad altro Responsabile sarà valutato in sede di quantificazione della retribuzione di risultato.
4. Il Responsabile dell'Area da cui sono scorporati i singoli servizi resta titolare della stessa, sino a nuova e differente decisione dell'Amministrazione.

### **Art. 7 - Valutazione annuale**

1. I Responsabili di Area, titolari di incarichi di E.Q., relazionano annualmente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e sull'attività svolta entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione.
2. Il Nucleo, sulla base dei criteri indicati nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance, dovrà formulare la proposta di valutazione, entro e non oltre 30 giorni che decorrono dal momento che la documentazione prevista per l'istruttoria possa essere considerata completa ed esaustiva, in base ai criteri stabiliti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
3. In base al punteggio conseguito dalla valutazione effettuata dal NIV, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare di incarico di E.Q.

### **Art. 8 - Norme finali e rinvii**

1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo ed abroga e sostituisce integralmente le disposizioni contenute nei precedenti atti.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.
3. Esso è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni dedicate di Amministrazione Trasparente.
4. Per tutto quanto non previsto all'interno del Regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui al vigente CCNL 2019/2021.